

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

Capo I

Abrogazioni

Art. 63

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 7, comma 4, e l'articolo 68 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);

b) l'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo);

c) l'articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2009 n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio);

d) l'articolo 28 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) e l'articolo 6 della legge regionale 13/2014, modificativo dell'articolo 28 della legge regionale 19/2009;

e) l'articolo 10, comma 1, e l'articolo 14 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);

f) l'articolo 34, comma 1 bis, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), e l'articolo 16, comma 4, della legge regionale 13/2014, modificativo dell'articolo 34, comma 1 bis, della legge regionale 23/2007.